# 

# POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

**VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

|  |
| --- |
| **ARAL IN HOUSE S.r.l.** |
| **Via Sauli Pallavicino,39**  **16011 Arenzano (GE)** |
| **C.F / P. IVA : 03861610107** |
| **N. CIG** |

e Compagnia di assicurazione

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Nome ……………………** | | **Via/Piazza** | | **C.F / P. IVA:** | | ………………………….. | |

**Durata della polizza**

|  |  |
| --- | --- |
| dalle ore 24.00 del | **31/12/2019** |
| alle ore 24.00 del | **31/12/2022** |

**Rateazione del premio annuale**

**Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005**

|  |
| --- |
| DEFINIZIONI |

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSICURATO:** | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
| **ASSICURAZIONE**: | Il contratto di Assicurazione. |
| **BROKER:** | L’intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto. |
| **SOCIETÀ** | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
| **CONTRAENTE:** | Il soggetto che stipula l’Assicurazione. |
| **FRANCHIGIA:** | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’Assicurato. |
| **SCOPERTO:** | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| **INDENNIZZO:** | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| **MASSIMALE PER SINISTRO :** | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| **PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:** | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
| **RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):** | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. |
| **POLIZZA:** | Il documento che prova l'Assicurazione. |
| **PREMIO:** | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| **RISCHIO:** | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
| **SINISTRO:** | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.  Deve intendersi quale unico sinistro anche l’evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti. |
| **SINISTRO IN SERIE** | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.  Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:  · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata  · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia  Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. |
| **DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:** | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:   1. quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; 2. quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato.   Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
| **COSE :** | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali. |
| **DANNI:** | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
| **DANNI CORPORALI:** | Il pregiuduzio economicoconseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
| **DANNI MATERIALI:** | La distruzione o il danneggiamento di cose. |

|  |
| --- |
| DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO |

L’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La seguente descrizione delle attività dell’Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo:

* Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Arenzano;
* Gestione e manutenzione della aree verdi del Comune di Arenzano, compresi parchi, giardini, serre;
* Gestione pubblici arenili e acque costiere del Comune di Arenzano, compresa la manutenzione e la pulizia tramite imbarcazione a ciò adibita;

L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

* esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibereo altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
* attribuite, consentite e delegate all’Ente Contraente,

ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

|  |
| --- |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE |

## DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le Parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

## PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le Parti.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

## FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

## VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL’ASSICURATO

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messsa in liquidazione, il contratto continua fino ala chiusura della liquidazione .

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall’Assicurato, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 90 giorni.

## ALIENAZIONE DELL’AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L’ASSICURAZIONE

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione l'Assicurato -fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione. L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

## VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

## RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

In tal caso la Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso della validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente/Assicurato non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

## REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione premio.

## TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.) ciascuna delle Parti (Contraente, Società, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti contrattuali.

## FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 e ss.mm.ii..

## ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

## RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

## ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

## ELEZIONE DI DOMICILIO

La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

## OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);

b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);

c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);

d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui allo specifico Articolo, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L’obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, fino alla definizione di tutte le pratiche, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui  ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

## GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Nel caso di adozione della forma con franchigia – Self –insurance retention (SIR) la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.

## COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 c.c.)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la Società Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

## TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136 e ss.mm. ii., la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara – CIG.

Qualora i suddetti obblighi non vengano assolti, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.; in tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

## RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

La Società altresì riuncia al diritto di rivalsa – salvo in caso di dolo – nei confronti del Comune di Arenzano.

## INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE

Si conviene tra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## VALIDITÀ TERRITORIALE

L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

## GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 e ss. mm. ii.

Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale

remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla

Società. Qualora, nel corso della vigenza dell’assicurazione, il Contraente venga a definire con Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

|  |
| --- |
| CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O |

# GOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERAL

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

## ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarci­mento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravamente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

## ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/200, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

**Esclusioni per la garanzia malattie professionali**

La garanzia non vale:

* 1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
  2. per le malattie professionali conseguenti:
* all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
* all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
* per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
* direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;

## PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O.

Inoltre si precisa che i Comuni Consorziati, soci della Contrante, sono considerati terzi limitatamente ai danni cagionati dal Contraente stesso.

## ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT-VENTURE

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e Joint- Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante al 100%, in automatico, anche per tali Consorzi o Joint-Venture; la copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, l'Assicurato comunichi alla Società l'attività svolta, l'importo del fatturato estraneo alla sua quota parte o la quota di partecipazione, di detto Consorzio o Joint- Venture.

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint-Venture, la presente polizza opera in primo rischio.

## ACQUISIZIONE – COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE

Nel caso in cui l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende, oppure costituisca nuove Società, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende.

Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

## ESCLUSIONI

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

* inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
* interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
* alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,

tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;

1. da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto”;
2. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni a cose di terzi”;
3. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
4. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
5. derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” se attivata;
6. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
7. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
8. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
9. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
10. derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
11. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
12. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Lavori di manutenzione, pulizia ed altri lavori in economia“ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
14. derivanti dalla malpractice medica ;
15. derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
16. derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
17. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
18. in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonchè da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
19. a natanti nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attivita’ in ambito “off-shore” ;
20. a velivoli nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
21. a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dalle clausole “Danni a cose di terzi” e “Responsabilità da incendio”;

## PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

1. **Committenza auto ed altri veicoli**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;

• per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche;

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Utilizzo veicoli del Contraente**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti,collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente**

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato/Contraente per danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato / Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto D.Lgs. 7/9/05 n. 209 – Codice delle Ass.ni – Titolo X e successive modificazioni.

1. **Carrelli, impianti e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà , uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature, carrelli, macchine operatrici e altri apparati su ruota/cingolo (compattatori, macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi) impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

La garanzia è operante anche quando i macchinari, gli impianti, le attrezzature, ecc sono messi a disposizione di terzi o da terzi.

La garanzia comprende i danni arrecati a terzi dalle macchine operatrici di proprietà o comunque in uso all'Assicurato anche quando alla loro guida, al momento del sinistro, si trovasse persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del Contraente/Assicurato ed altro. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Apparecchiature in comodato od uso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori:**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori che si trovano nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni a cose di terzi :**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per danni :

* alle cose di terzi, detenute dal Contraente/Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione dei danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
* alle cose di terzi, trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalle gru e da mezzi meccanici di proprietà od in uso al Contraente/Assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata);
* a parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento;
* alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente/Assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento;

1. **Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni da furto**

A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato o da terzi su committenza del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Mense/Distributori automatici/insegne**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, dall’esistenza in ambito aziendale di distributori automatici di bevande e simili, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Antenne radiotelevisive / Recinzioni / Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreche’ il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dal Contraente/Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Danni da cedimento o franamento del terreno**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

Per danni ad altre cose in genere, questa estensione di garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Lavori di manutenzione, pulizia ed altri lavori in economia**

A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera p)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da lavori ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparzione e pulizia in genere.

La garanzia comprende la responsabilita’ civile in capo al Contraente/Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

1. **Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

1. **Danni a terzi arrecati da Personale non dipendente**

La garanzia comprendela responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che pur non essendo alle dipendenze del Contraente /Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, borsisti, tirocinanti, prestatori d’opera in convenzione, volontari in genere, ect..) prendono parte all’esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività in genere del Contraente/Assicurato svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi, etc.. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

1. **Lavori ceduti in appalto e subappalto**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto, nel caso in cui all’Assicurato/Contraente, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:

* danni a terzi; danni a prestatori d’opera dell’Assicurato/Contraente, dipendenti e non;
* danni a prestatori d’opera dell’Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;

La Società, nell’ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte. La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.

L’Assicurato/Contraente e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

La garanzia assicurativa è altresì estesa:

* alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all’Assicurato/Contraente in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.
* alla responsabilità civile che possa gravare all’Assicurato/Contraente nel caso in cui partecipi,a qualunque titolo, ad associazioni temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.

1. **Responsabilità Civile personale dei Dipendenti**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",

• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

1. **Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che il Contraente/Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resto inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini/terzi” la presente polizza opererà in secondo rischio per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. La garanzia è prestata con limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture**

La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante al Contraente/Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

* fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, magazzini, depositi, serre, compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
* tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi.

1. **Fuoriuscita fluidi**

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento/fuoriuscita di acqua, fluidi in genere purché conseguenti a rotture accidentali, occlusione, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra, di tubazioni, vasche, condutture ed altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interrate che a cielo aperto. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Ricerca e riparazione**

La garanzia comprende i danni a beni di terzi resi necessari dalle operazioni di ricerca e riparazione di guasti eseguite in conseguenza di uno spargimento/fuoriuscita di acqua e fluidi (come disciplinato dal precedente punto 26) e/o di gas, cagionato da beni/cose di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Spettacoli / Manifestazioni / Convegni / Riunioni /Gite Aziendali/ Mostre / Fiere / Vigilanza armata / Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla organizzazione di gite aziendali ed attività ricreative varie, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, feste, convegni, riunoni, concorsi, mostre, fiere, incluso il montaggio, l’allestimento , la conduzione e lo smontaggio degli stands, palchi ed altro, fatte anche da terzi, con rinuncia all’azione di rivalsa verso gli enti organizzatori, esclusi comunque i danni derivanti dall’uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aereomobili nonché di fuochi pirotecnici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi dal servizio di vigilanza, svolto da guardiani anche armati e cani.

Resta tra le Parti convenuto che rientrano nel novero di terzi – limitatamente alle sole lesioni personali – i titolari ed i dipendenti di altre ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, purchè non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell’attività del Contraente/Assicurato.

1. **Studenti, visitatori, fornitori,ricercatori,praticanti,consulenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da studenti, visitatori, fornitori, ricercatori, praticanti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dello Assicurato e/o mentre si trovano nelle ubicazioni ove si svolge l'attività;

1. **Infermeria e pronto soccorso**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

1. **Inquinamento improvviso ed accidentale**

A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture del Contraente/'Assicurato stesso.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dal Contrente/Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte del Contraente/Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'Assicurazione non comprende i danni:

• derivanti da alterazioni di carattere genetico;

• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

1. **Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. **Responsabilità derivante agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e ss. mm. Ii. nonchè da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamenti dei dati personali nonchè da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016, compresa la funzione del dipendente responsabile del trattamento dei dati previsto dalla normativa vigente.

1. **Postuma da lavoro eseguito**

L’assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di appaltatore, progettista, installatore, manutentore o riparatore di impianti, macchinari e fabbricati, anche di terzi ed anche se installati, manutenuti o riparati da soggetti diversi dall’Assicurato e che agiscono per suo conto, compresi lavori in genere, per danni subiti da terzi, comprendendo fra questi i committenti, e causati:

- dai sopra citati beni dopo la loro consegna; tale estensione cessa dopo 5 anni dalla loro consegna;

- dai lavori eseguiti dopo l’ultimazione degli stessi e la loro consegna; tale estensione cessa dopo 2 anni dalla loro consegna.

1. **Prestatori d’opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale), lavoratori parasubordinati, lavoratori a progetto**

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell 'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

## LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

## FRANCHIGIE

Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella sezione Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contentute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nochè liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia la Società richiederà formale consenso al Contraente/Assicurato per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che il Contraente/Assicurato ha quindici giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza della polizza, la Società si impegna a far pervenire al Contraente/Assicurato tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri quietanzatie liquidati con l’indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati :

numero sinistro;

data di denuncia del sinistro;

data di liquidazione del sinistro;

importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;

documento provante il risarcimento (ad esempio copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell’ordine di pagamento, oppure copia di qualunque altro documento equipollente);

importo da recuperare nei confronti del Contraente/Assicurato;

Il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli iimporti di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

## TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.

## MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Il premio dovuto dal Contraente viene calcolato come indicato di seguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabella Massimali** | |
| **Responsabilità Civile verso Terzi :** | € 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
|  | € 5.000.000,00.= per ogni persona lesa e |
|  | € 5.000.000,00.= per danni a cose |
| **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :** | € 5.000.000,00.=.= per ogni sinistro, con il limite di |
|  | € 2.500.000,00.= per persona lesa. |
| In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 8.000.000,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR** | | | |
| **Garanzia** | **Scoperto** | **Franchigia / Franchigia SIR** | **Massimo Risarcimento** |
| Ogni e qualsiasi danno RCT | nessuno | € 500,00 | I massimali RCT di polizza |
| Ogni e qualsiasi danno RCO | nessuno | nessuna | I massimali RCO di polizza |
| Danno biologico nell’ambito RCO | nessuno | € 2.500,00 | Massimali di polizza |
| Committenza auto | nessuno | nessuna | € 500.000,00 |
| Utilizzo veicoli del contraente | nessuno | nessuna | € 500.000,00 |
| Carrelli impianti e macchine operatrici | nessuno | nessuna | € 500.000,00 |
| Mezzi di trasporto non a motore | nessuno | nessuna | € 500.000,00 |
| Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti | nessuno | nessuna | € 500.000,00 |
| Danni a mezzi sotto carico e scarico | nessuno | nessuna | € 250.000,00 |
| Apparecchiature in comodato d’uso | nessuno | nessuna | € 250.000,00 |
| Danni a cose di proprietà di dipendenti ed amministratori | nessuno | nessuna | € 250.000,00 |
| Danni alle cose di terzi | 10% | minimo € 1.000,00 | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
| Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | minimo € 1.000,00 | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
| Danni da Furto | 10% | minimo € 1.000,00 | € 50.000,00 per sinistro ed anno |
| Mense/insegne | nessuno | nessuna | € 250.000,00 |
| Antenne, recinzioni | nessuno | nessuna | € 250.000,00 |
| Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% | minimo € 1.000,00 | € 100.000,00 per sinistro ed anno |
| Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | 10% | minimo € 1.000,00 | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
| Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | 10% | minimo € 1.000,00 | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
| Responsabilità da Incendio | nessuno | minimo € 1.000,00 | € 500.000,00 per sinistro ed anno |
| Fuoriuscita Fluidi | 10% | minimo € 1.000,00 | € 150.000,00 |
| Ricerca e riparazione | 10% | minimo € 1.000,00 | € 150.000,00 |
| Inquinamento accidentale | 10% | minimo € 5.000,00 | € 250.000,00 per sinistro ed anno |
|  |  |  |  |
| Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali | 20% | € 10.000,00 | € 1.000.000,00 |

**ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO E PREMIO MINIMO**

Fatto salvo quanto previsto all’art. “Variazioni di rischio”, il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come di seguito specificato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Retribuzione annua lorda** | **Tasso finito pro-mille** | **Premio annuo lordo** |
| € 1.580.000,00= | ‰ | €…………………….= |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Società Il Contraente